

Progetto di Legge

Modifiche alle Legge n.165 del 17 novembre 2005
“Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi”

Articolo 1

L'articolo 36, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“1. Per “segreto bancario” s'intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza **specificata e finalizzata** autorizzazione scritta dell'interessato, i dati e le notizie acquisite nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1.”.

Articolo 2

L'articolo 36, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.”.

Articolo 3

L'articolo 36, comma 4, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“4. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.”.

Articolo 4

L'articolo 36, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni:
a) ~~All'Autorità Giudiziaria penale~~ **al Commissario della Legge in sede penale;**
b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino **nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;**

- c) all' Agenzia di Informazione Finanziaria;
- ~~d) all' Ufficio Tributario~~
- ~~e) all' Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e all' Ufficio Centrale di Collegamento~~
- ~~f) agli altri organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti~~
- d) all' Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti.”.**

Articolo 5

L' articolo 36, comma 6, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:

“6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:

- a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l' interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell' interessato;
- b) la comunicazione a terzi avviene nell' ambito di un contenzioso in corso tra l' interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto tra le parti ancorché non oggetto del contendere **ma attinente alla difesa processuale**;
- ~~e) la comunicazione a terzi avviene nell' ambito di un contenzioso per lo scioglimento della comunione legale dei coniugi al fine dell' acquisizione delle informazioni necessarie alla liquidazione dei crediti derivanti dalla comunione del residuo;~~
- ~~d) c) la comunicazione è rivolta all' impresa capogruppo, sammarinese o estera **di Stato con il quale è in vigore apposito accordo internazionale**, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III della presente legge;~~
- e **d) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l' attività di cui alla lettera H dell' Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e [ha] abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell' esercizio della suddetta attività riservata;**
- f **e) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all' articolo 50 e all' articolo 51 ed [avviene] avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.”.**

Articolo 6

L'articolo 36, comma 7, della Legge 17 novembre 2005 n. 165, è così sostituito:
“7. In caso di decesso dell'interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d'interdizione o d'inabilitazione a suo carico, rispettivamente l'erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l'inventario dei beni dell'interdicendo o inabilitando, ~~possono~~ **hanno titolo** di ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.”.

Articolo 7

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2010